

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo a colori RIVIERA AIRPORTS — Marchio dell'Unione europea n. 16 397 309

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 aprile 2020 nel procedimento R 2172/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- riformare la decisione impugnata nel senso di:
 - accogliere il ricorso della ricorrente;
 - accogliere integralmente la domanda di dichiarazione di nullità n. 20 825 C proposta dal ricorrente per dichiarare nullo il marchio controverso;
 - condannare la titolare del marchio dell'Unione europea alle spese sostenute dal ricorrente per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi alla divisione di annullamento,
 - in subordine, rinviare il procedimento dinanzi alla divisione di annullamento per l'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- disporre il pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

- Interpretazione errata della disposizione relativa alla domanda di marchio presentata in malafede;
- Analisi e valutazione errate e parziali degli indizi rilevanti necessari per la valutazione globale e caso per caso della domanda di marchio presentata in malafede;
- Mancata presa in considerazione degli altri indizi rilevanti e degli elementi di prova della malafede disponibili, necessari per la valutazione globale e caso per caso della domanda di marchio presentata in malafede;
- Interpretazione errata dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione ed errata applicazione al caso di specie;
- Mancato svolgimento di un corretto esame da parte della commissione di ricorso.

Ricorso proposto il 26 giugno 2020 — Riviera-Airport/EUIPO — Aéroports de la Côte d'Azur (RIVIERA AIRPORT)

(Causa T-398/20)

(2020/C 271/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aeroporto di Villanova d'Albenga SpA (Riviera-Airport) (Villanova d'Albenga, Italia) (rappresentante: G. Casucci, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aéroports de la Côte d'Azur (Nizza, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo a colori RIVIERA AIRPORT — Marchio dell'Unione europea n. 16 392 731

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 aprile 2020 nel procedimento R 2174/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- riformare la decisione impugnata nel senso di:
- accogliere il ricorso della ricorrente;
 - accogliere integralmente la domanda di dichiarazione di nullità n. 20 824 C proposta dal ricorrente per dichiarare nullo il marchio controverso;
 - condannare la titolare del marchio dell'Unione europea alle spese sostenute dal ricorrente per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi alla divisione di annullamento;
 - in subordine, rinviare il procedimento dinanzi alla divisione di annullamento per l'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- disporre il pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

- Interpretazione errata della disposizione relativa alla domanda di marchio presentata in malafede;
- Analisi e valutazione errate e parziali degli indizi rilevanti necessari per la valutazione globale e caso per caso della domanda di marchio presentata in malafede;
- Mancata presa in considerazione degli altri indizi rilevanti e degli elementi di prova della malafede disponibili, necessari per la valutazione globale e caso per caso della domanda di marchio presentata in malafede;
- Interpretazione errata dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione ed errata applicazione al caso di specie;
- Mancato svolgimento di un corretto esame da parte della commissione di ricorso.

Ricorso proposto il 26 giugno 2020 — Cole Haan / EUIPO — Samsøe & Samsøe (Ø)

(Causa T-399/20)

(2020/C 271/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cole Haan LLC (Greenland, New Hampshire, Stati Uniti) (rappresentante: G. Vos, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Samsøe & Samsøe Holding A/S (Copenaghen, Danimarca)